

COMUNE DI PARONA

(Prov. di Pavia)

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'USO DEI LOCALI COMUNALI

Art. 1

Il presente regolamento disciplina le modalità d'uso dei locali comunali che possono essere concessi a terzi per attività sociali, sportive e ricreative.

Art. 2

Sono considerati terzi tutte le associazioni, gruppi, società riconosciuti e non, con sede nel Comune di Parona o con sede in altri comuni le cui finalità hanno per oggetto anche la partecipazione della popolazione paronese residente.

Art. 3

I locali comunali sono concessi dalla Giunta Comunale previa richiesta degli interessati e tenendo presente le disponibilità dell'Amministrazione Comunale.

Art. 4

Sono considerate attività sociali, sportive e ricreative, tutte quelle attività compatibili strutturalmente e idonee con l'aspetto architettonico costruttivo dei locali comunali.

Art. 5

Le richieste dovranno redigersi su apposita domanda già predisposta e presentate all'ufficio Tecnico Comunale il cui responsabile ne curerà l'istruttoria.

Terminata l'istruttoria il responsabile dell'Ufficio Tecnico produrrà la documentazione alla Giunta Comunale che su relazione dell'Assessore competente deciderà sull'ottenimento o meno della concessione, dando priorità alle richieste presentate dalle Associazioni aventi la sede in Parona.

Art. 6

Le domande dovranno essere presentate trenta giorni prima dell'inizio dell'attività e in casi eccezionali anche quindici giorni prima.

Art. 7

La concessione è di norma annuale salvo casi che saranno valutati di volta in volta e comunque rinnovabile procedendo per il rilascio di una nuova concessione con le modalità di cui al presente regolamento.

Art. 8

I locali sono concessi tenendo presente le seguenti modalità e costi :

- con fini di lucro	{	da	€ 7,74	a	€ 15,49	all'ora
- senza fini di lucro	{	da	€ 0	a	€ 5,16	all'ora
- annuale	{	da	€ 103,29	a	€ 309,87	

La Giunta Comunale è l'organo competente a quantificare i costi ed eventuale cauzione a carico dei concessionari a garanzia dei loro adempimenti.

Il costo comprende l'affitto del locale, il riscaldamento, energia elettrica. Le pulizie del locale sono esclusivamente a carico del richiedente la concessione.

Art. 9

I locali devono essere lasciati nelle migliori condizioni di ordine e nulla deve mancare agli arredi e nulla deve essere rovinato.

L'amministrazione comunale riterrà direttamente responsabile il concessionario per qualsiasi danno arrecato alle strutture.

L'amministrazione comunale dovrà avere accesso ai locali in ogni momento.

Art. 10

La concessione può essere revocata in ogni momento dalla Giunta Comunale in caso di persistente violazione delle norme contenute in detto regolamento e per mancato pagamento del contributo dovuto.

Art. 11

L'esercizio delle attività concesse deve essere eseguito in orari compatibili con le attività di istituto che vengono svolte all'interno dei fabbricati comunali con termine ultimo delle 23,30.

Art. 12

Le modalità di perfezionamento della concessione saranno concordate al rilascio della stessa.

Art. 13

Sono a carico del concessionario ogni responsabilità e oneri per eventuali danni a cose di sua proprietà e a persone presenti durante l'uso dei locali, l'Amministrazione Comunale non si assume alcuna responsabilità e obblighi per eventuali furti o danneggiamenti del materiale del concessionario.

IL PRESENTE REGOLAMENTO:

- 1. E' stato deliberato dal Consiglio Comunale nella seduta del 30 giugno 2001 con deliberazione n. 24;**
- 2. E' stato pubblicato all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 5 luglio 2001 al 19.7.2001;**
- 3. E' divenuto esecutivo il 2.4.2001 ai sensi dell'art. 134, comma 1, del D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000 per mancato riscontro di vizi di legittimità nella seduta del 2.4.2001 come da apposita comunicazione pervenuta al prot. n. 1563 in data 5.4.2001 del Comune;**
- 4. E' stato pubblicato all'Albo Pretorio per 15 gg. consecutivi dal 9.4.2001 al 23.4.2001;**
- 6. E' entrato in vigore il 24 aprile 2001.**